

# Air Traffic Management Professional Project



ATMPP/CDN/235/2011

Al Capo Area Operativa

Massimo Bellizzi

Al Responsabile Servizi AIS

Luigi Fortuna

Al Responsabile Relazioni Industriali

Cico Amorosi

Oggetto: Licenza personale EAV.

In questi giorni, presso tutti gli impianti ENAV, al personale EAV in servizio viene richiesto di firmare una "DOMANDA DI RILASCIO DELLA LICENZA DI OPERATORE DEL SERVIZIO INFORMAZIONI VOLO".

La prima parte va sottoscritta dal dipendente, la seconda parte ( DICHIARAZIONE ENAV S.p.A.) deve essere compilata e sottoscritta da un responsabile di ENAV S.P.A..

Vogliamo qui mettere in luce quelle che appaiono come contraddizioni ed errori nonché quelli che a noi paiono i rischi presenti all'interno di questo documento:

## PRIMA PARTE- firmata dall'EAV

1) L'EAV nel compilare la domanda, al terzo punto dichiara che "le informazioni sopra riportate sono veritiere" e sottoscrive che, testualmente: "le dichiarazioni mendaci o la falsita' in atti pregiudica la validita' ed il rilascio della licenza e che costituiscono reati per i quali si applicano le sanzioni penali previste...."

2) Nell'intestazione della domanda per la suddetta licenza, e' specificato che il rilascio avviene "Ai sensi dell' Art. 14 comma 3 del Regolamento sulla Licenza di Operatore FIS".

L' Art. 14 comma 3, facendo riferimento al DPR n° 222/2000, da diritto agli EAV in servizio effettivo presso ENAV S.p.A. di convertire i titoli professionali posseduti (a tal proposito si veda la declaratoria della parte specifica EAV del CCNL) con la nuova licenza di operatore FIS, secondo i criteri specificati nei paragrafi a.- b.-c., dai quali si evince chiaramente che il diritto di conversione spetta agli operatori FIC ed AFIS, prevedendo per quest'ultimi un'insufficiente abilitazione MET-AFIS (nessuna copertura per emissione METAR e SPECI, ne per le informazioni meteo).

**Federazione ATM-PP**

Via delle Rupicole 85/87 – 00169 Roma – Tel. 06 261687 – fax 06 2326 9597 – [segreteria@atmpp.it](mailto:segreteria@atmpp.it)  
ANPCAT CILA-AV LICTA



Per quanto sopra esposto, appare evidente che solo gli operatori FIC firmatari appaiono conformi alle specifiche richieste, solo in parte gli operatori AFIS.

**Ci domandiamo come sia possibile, per tutti gli altri EAV in servizio presso altri settori ENAV ( ARO-CBO , ARO Catania e tutti gli enti ARO- AFIS, AOIS, AODO, NOF, ICC e CED ecc.), sottoscrivere la domanda di rilascio senza incorrere nel rischio di sanzioni penali per dichiarazioni mendaci.**

Ci domandiamo invece perché non provvedere tempestivamente, per tutti gli EAV operanti negli Aeroporti ENAV (settore OSS-METEO, INFO-MET) , al rilascio dell' "Attestato di competenza di Tecnico Meteorologo Aeronautico", di cui al regolamento ENAC Ed. n°1 del 20/10/2011 presente su sito stesso ente dal 28/10/2011 ed in vigore dal 15° giorno successivo alla pubblicazione online.

**Non ci sembra adeguato ai servizi effettivamente forniti, che al suddetto personale, in base alla domanda che ci viene richiesto di firmare, debba essere eventualmente rilasciata solo l'abilitazione MET della licenza AFIS, abilitazione che come sopra già' evidenziato copre solo l'emissione del LOCAL REPORT/SPECIAL.**

**(vedi anche l'esplicita Appendice 2 del Regolamento)**

### **SECONDA PARTE- Dichiarazione ENAV S.p.A.**

- 1) Al secondo punto si attesta che il richiedente rientra nella categoria di cui all' Art. 3 comma 2 del Regolamento ENAC di riferimento , che tratta invece le "Definizioni" ( comma unico)
- 2) Al terzo punto si attesta che il richiedente e' in possesso dei requisiti psicofisici di cui all' Art. 6 comma 3, che si riferisce invece alle "Funzioni degli operatori FIS" ( 2 soli comma)
- 3) Al quarto punto si attesta che il richiedente e' in possesso di competenza linguistica di cui all' Art. 6 comma 4, oppure di certificazione linguistica di cui all' Art. 7 comma 4a, ma entrambi i riferimenti risultano errati ( Art. 6 vedi sopra, Art. 7 riguardante " Specializzazione di unita' operativa")
- 4) Al quinto punto si attesta che il richiedente ha svolto un percorso formativo analogo a quello previsto dall' appendice 3 parte A comma 5 (abilitazione MET-AFIS) del predetto Regolamento, il quale risulterebbe comunque insufficiente ( come descritto nella PRIMA-PARTE).



**Non vorremmo che, oltre a tutti gli errori evidenziati, l' ENAV S.p.A. possa incorrere nel rischio di una falsa attestazione.**

**Per fare un esempio pratico, l'operatore EAV di un ARO-CBO, sia esso Fiumicino o Linate, si ritroverebbe a sottoscrivere una domanda di Licenza FIS per un servizio non svolto effettivamente, a cui l'ENAV nella sua dichiarazione attribuirebbe soltanto l'estensione meteo per la copertura dei messaggi LOCAL REPORT, lasciando scoperta la certificazione dell'attività di elaborazione, codifica ed emissione dei METAR su rete AFTN e le attività di informazioni meteorologiche (documentazione, briefing e consultazione), come invece previsto nell' attestato di competenza di tecnico meteorologo aeronautico sopra citato.**

Per tutto quanto enunciato in questo documento, rappresentiamo all'ENAV la legittima preoccupazione della categoria EAV riguardo a :

- mancato riconoscimento nella certificazione delle attività e dei servizi effettivamente svolti ( ARO, AIS, ATIS, MET ecc.);
- eccessiva distanza dalle previsioni di certificazione del DPR n° 222/2000 comunque richiamato;
- blocco della crescita professionale ( Art. 2 comma 1 punto d );
- riconoscimento del tutto insufficiente delle attività meteo;
- rischio demansionamento EAV per la componente meteo;
- esposizione al rischio di mobilità forzata per tutti gli EAV ( ad esclusione di quelli impiegati presso i FIC);
- perdita di competenze professionali ENAV a favore di Società di Gestione Aeroportuali, già operanti nel settore con personale non qualificato ne certificato.

Inoltre si deve provvedere al rilascio dell'attestazione di competenza di Tecnico Meteorologo Aeronautico, di cui al regolamento ENAC Ed. n°1 del 20/10/2011 per tutti gli AMO in servizio.

Si richiede pertanto ai fini della salvaguardia delle prerogative dell'ENAV stessa, che in una attestazione errata vedrebbe compromessa anche la propria capacità di descrivere le proprie funzioni, oltre che per la tutela degli iscritti e della categoria, di sospendere l'attuale attività, di correggere gli evidenti errori, e di informare il personale le cui prerogative di chiarezza dei percorsi vanno assolutamente rispettate.

**Si auspica pertanto una sollecita convocazione per un confronto.**